

DELIBERA ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA PLENARIA NELLA SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2009, DI INDIRIZZO SULLA COSTITUZIONE PRESSO IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DI UNA STRUTTURA INFORMATICA PER L'ANALISI E L'ELABORAZIONE DEI DATI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.

La legge di riforma dell'ordinamento giudiziario contenuta nel d.lgs. 160/06, modificata dalla legge 111/07, attribuisce particolare rilievo alle valutazioni quadriennali di professionalità.

Il Consiglio Superiore con la circolare 20691 dell'8 ottobre 2007 ha dettagliato per ogni parametro gli indicatori che devono essere presi in considerazione dai consigli giudiziari prima e dal CSM poi per procedere alle valutazioni quadriennali.

Con la circolare P-16754/08 del 27 giugno 2008 il Consiglio ha disciplinato l'estrazione a campione dei provvedimenti, mentre con la circolare n. 4178/09 del 27.2.09 ha adeguato all'impianto complessivo della riforma anche le modalità e i criteri di tenuta dei fascicoli personali.

Con la risoluzione del 10 aprile 2008, il Consiglio ha infine individuato gli indicatori dell'attitudine direttiva per i quali si è raggiunta l'intesa con il Ministero della Giustizia, secondo quanto previsto dal comma 3 lett d) dell'art. 11 del d.lgs. 160/06.

Il comma 3 lett b) dell'art. 11 demanda al CSM l'indicazione dei dati statistici la cui raccolta è funzionale alle valutazioni di professionalità.

I dati statistici sono peraltro alla base della individuazione degli standard di definizione dei procedimenti.

Con la risoluzione del 23 settembre 2008 è stato istituito presso la IV commissione un Gruppo di lavoro per la individuazione degli standard medi di definizione dei procedimenti con riferimento alle funzioni di primo grado.

Il Gruppo di lavoro ha redatto elaborati di sintesi delle conclusioni cui è pervenuto, con le relazioni fatte proprie dal Consiglio con delibera di plenum.

Ai compiti del Consiglio relativi alle valutazioni di professionalità si affiancano quelli relativi ai trasferimenti, alle nomine, alle approvazioni delle tabelle organizzative degli uffici. Ciascuna di tali attività fa capo alla commissione consiliare competente e, sotto diversi aspetti, ciascuna di loro ha necessità di volta in volta della conoscenza di dati statistici aggiornati e da interrogare in modo specificamente mirato alla valutazione in atto. In ausilio delle valutazioni e dell'attività della VII commissione, competente anche per le problematiche connesse allo sviluppo dell'informatica giudiziaria, è stata istituita apposita struttura tecnica, composta da dieci magistrati, con i compiti di supporto nell'analisi e nella promozione delle buone prassi indicate all'art. 29 ter del Regolamento interno del Consiglio, secondo la integrazione approvata con la delibera 23 luglio 2008, recepita nel DPR del 24 luglio 2008.

Dall'attività svolta nella fase di attuazione della riforma dell'ordinamento, avviata all'indomani della sua entrata in vigore da tutte le articolazioni consiliari, è emersa così la ineludibile esigenza di interrogare in modo diretto ed autonomo le basi dati relative alle attività dei singoli uffici che vengono raccolte in attuazione delle scelte tecnico operative e delle direttive date dal Ministero, cui compete, ex art. 110 cost., il compito di assicurare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e i compiti specifici derivanti dall'essere articolazione del Sistema Statistico Nazionale ai sensi del d.lgs. 6 settembre 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ferma restando l'esigenza di evitare inutili duplicazioni di attività e di rilevazioni, il Consiglio Superiore della Magistratura deve essere in grado di procedere in autonomia all'analisi e alla elaborazione dei dati in funzione delle valutazioni di professionalità di ogni singolo magistrato, compito riservato dalla Costituzione in via esclusiva al Consiglio Superiore della Magistratura.

Occorre perciò che il Consiglio si doti dei necessari supporti tecnici e di personale qualificato per la specifica attività richiesta, ferma restando la necessità di promuovere le più collaborative intese con il Ministero della Giustizia, sulla cui ampia disponibilità è stato fino ad oggi possibile contare, agevolando ogni utile condivisione di dati ed elaborazioni e compiendo sforzi comuni per

razionalizzare l'attività degli uffici nella raccolta dei dati e per soddisfare le esigenze funzionali all'assolvimento dei compiti sia del Consiglio che del Ministero della Giustizia.

Per potere adempiere alla propria funzione è necessario in primo luogo che il Consiglio disponga con cadenza almeno semestrale di copia integrale dei data base relativi all'attività degli uffici e dei singoli magistrati, prima raccolti con il sistema REGE, nelle sue successive versioni ed ora in corso di migrazione nel sistema SICP per il penale e nei sistemi SICC/SICVG/SIL per il civile, volontaria giurisdizione e lavoro, sia per il primo grado che per il grado di appello. Analogamente dovrà procedersi per tutti gli uffici minorili e gli uffici di sorveglianza, per i quali sono adottati diversi sistemi di raccolta dei dati, pur se non uniformemente effettivi su tutto il territorio nazionale, nonché per la Procura Nazionale Antimafia, per la Procura generale presso la Corte di Cassazione e per la stessa Corte di Cassazione. La raccolta dei dati per i magistrati del pubblico ministero, allo stato inseriti nel sistema solo a partire dall'esercizio dell'azione penale, dovranno in particolare essere raccolti solo all'esito di procedure di totale anonimizzazione degli indagati e dei numeri di registro generale dei relativi procedimenti.

E' poi necessario che tali dati siano riversati in un server nella esclusiva disponibilità del Consiglio e che personale qualificato sia in grado di procedere alle necessarie elaborazioni ed interrogazioni. L'esperienza fatta dal Gruppo di lavoro per la individuazione degli standard medi istituito con la risoluzione del 23 settembre 2008 e l'attività svolta per la raccolta e l'elaborazione dei dati con riferimento ai dodici uffici individuati con la stessa risoluzione forniscono indicazioni utili per la individuazione delle dimensioni e delle caratteristiche tecniche della struttura hardware richiesta, caratteristiche tecniche che saranno definite all'esito delle opportune verifiche ed in sede di definizione dei termini contrattuali per la fornitura delle necessarie attrezzature e dell'assistenza necessaria quanto meno nella fase di avvio.

E' infine opportuno che nella definizione della pianta organica del personale del Consiglio, e nel momento in cui saranno emessi i bandi di concorso per nuove assunzioni, siano tenute in considerazione le specifiche esigenze per il funzionamento della struttura di servizio così individuata alla quale dovranno essere destinate non meno di quattro unità e che dovrà includere almeno due profili professionali, con specifica ed elevata competenza statistica, ed uno con specifica ed elevata competenza informatica.

Si invita perciò il Comitato di Presidenza ad avviare le procedure ritenute più opportune per le necessarie verifiche tecniche per quanto riguarda il reperimento dell'hardware e a dare corso agli approfondimenti opportuni per definire gli adeguamenti organizzativi degli uffici, le eventuali modifiche della pianta organica del personale o le altre diverse soluzioni ritenute necessarie e funzionali al raggiungimento dello scopo.